

4399

4399/13
Cron 1444/13
Rep 4225/13



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 19 febbraio 2013, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Stefano Cardinali Presidente,
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25845 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2010 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 giugno 2012 con concessione alla parte attrice del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e vertente

tra

Innocenzo XI, n. 8, presso lo studio dell'avv. elettivamente domiciliati in Roma, via
che li rappresenta e
difende, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

attori;

e

Cooperativa Operatori Mercato **soc. coop. a r.l.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma,
presso lo studio dell'avv. I che la rappresenta e difende in virtù di delega
posta a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta;

Oggetto: Impugnativa di deliberazioni

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 26 giugno 2012.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri F1 e Vi convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Cooperativa Operatori Mercato soc. coop. a r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "annullare e comunque dichiarare la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa Mercato del 3 marzo 2010 riguardanti i punti 2) e 3) dell'O.d.G. culminati nell'approvazione di "quanto proposto dal Presidente " e precisamente: "riservare i box n. 31 e n. 66 alle due attività dei " gestite dai socie ed operatori del mercato e in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali fra cui il verbale redatto dal Presidente della Cooperativa avente ad oggetto la scelte delle nuove piazzole di vendita poste in essere dai soci della cooperativa nella riunione plenaria tenutasi sabato 27/3/2010 all'interno della nuova sala vendite".

A fondamento della svolta domanda, gli attori rappresentavano che: i Sig.ri sono da molti anni venditori di muniti di due singole autorizzazioni amministrative di commercio con concessione di due posteggi di vendita (box) all'interno del mercato comunale giornaliero denominato sito in Roma, piazza ; gli attori sono, altresì, soci della Cooperativa Operatori Mercato soc. coop. a r.l. che ha come scopo sociale quello di favorire le attività commerciali che si svolgono su aree pubbliche ed in particolare il coordinamento, l'organizzazione e la tutela degli operatori che svolgono la loro attività sulle aree pubbliche; da lungo tempo, i box di vendita dei Sig.ri erano ubicati in prossimità alle entrate del mercato coperto; successivamente all'inizio dei lavori di ristrutturazione del mercato, l'assemblea dei soci della cooperativa, tenutasi in data 9 novembre 2009, deliberava in ordine alla proposta di allocazione dei posteggi all'interno del mercato comunale disponendo la collocazione dei box adibiti ad attività dei fiorai gestiti dai Sig.ri al centro del mercato coperto; tale deliberazione veniva tempestivamente impugnata dagli odierni attori (giudizio iscritto al n. 9217/2010 r.g.);

quindi, in data 3 marzo 2010, si teneva una ulteriore assemblea dei soci della cooperativa che disponeva la ricollocazione nel mercato delle due postazioni di vendita e, in particolare, approvava la proposta del Presidente [redacted] di riservare i box nn. [redacted] e [redacted] (posti al cento del mercato) all'attività dei [redacted]

Sulla scorta di tali premesse in punto di fatto, gli attori lamentavano l'invalidità della deliberazione assunta dall'assemblea della cooperativa in data 3 marzo 2010, in quanto: l'assegnazione definitiva dei posteggi è estranea all'oggetto ed allo scopo sociale per come previsti dallo Statuto; non sono stati validamente riportati gli esiti della votazione mediante identificazione dei soci favorevoli, contrari ed astenuti; la diversa collocazione dei box per i fiorai al centro del mercato e non già all'ingresso di esso viola l'art. 44 L.R. Lazio n. 33/1999 e si pone in contrasto con le superiori esigenze di carattere igienico e sanitario.

Tanto premesso, gli attori concludevano come sopra riportato e, quindi, per la dichiarazione di invalidità della deliberazione assunta.

Si costituiva la Cooperativa Operatori Mercato [redacted] soc. coop. a r.l. la quale concludeva per il rigetto dell'impugnazione proposta dai Sig.ri [redacted] e [redacted]

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 26 giugno 2012 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

I Sig.ri [redacted] e [redacted] hanno instaurato il presente giudizio civile proponendo impugnazione avverso alla deliberazione, assunta in data 3 marzo 2010, con la quale l'Assemblea dei soci della Cooperativa Operatori Mercato soc. coop. a r.l. disponeva, in accoglimento della proposta del Presidente [redacted] di allocare i box adibiti alla vendita di piante e fiori di cui sono titolari gli odierni attori al centro del mercato e non già in prossimità dell'entrata di esso.

Quale primo motivo di impugnazione, gli attori rappresentano l'estraneità e la contrarietà della deliberazione appena descritta allo scopo ed all'oggetto sociale della cooperativa.

Il rilievo non risulta fondato.

L'art. 6 dello Statuto (rubricato "scopo sociale") prevede che la cooperativa persegue lo scopo di favorire senza scopo di lucro le attività commerciali che si svolgono su aree pubbliche ed in particolare il coordinamento, l'organizzazione e la tutela degli operatori che svolgono la loro attività sulle aree pubbliche. L'art. 7 ("oggetto sociale") dispone che la cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto: la costruzione, l'installazione, l'allestimento, la ristrutturazione e la predisposizione dei luoghi e degli impianti comuni delle aree costituenti il mercato Savoia sito nel Comune di Roma; nonché la loro custodia, la pulizia e la gestione delle aree e delle pertinenze.

Come si vede, la deliberazione concernente l'allocazione dei singoli box in relazione alla finalità cui essi sono destinati (nel caso di specie, vendita di piante e fiori) rientra certamente nello scopo sociale in quanto afferisce direttamente al coordinamento ed all'organizzazione del mercato. La deliberazione rientra, poi, anche nell'oggetto sociale in quanto è espressione del potere della cooperativa di predisporre i luoghi e le aree costituenti il mercato Savoia.

A seguire, occorre esaminare l'ulteriore doglianza concernente l'invalidità della deliberazione per non avere correttamente riportato il verbale gli esiti della votazione tenutasi.

Sul punto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2479 *bis* c.c., l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Ancora, il rinvio, da parte dell'art. 2479 *ter* c.c. (che disciplina l'invalidità delle decisioni dei soci di una società a responsabilità limitata) al quinto comma, n. 3, dell'art. 2377 c.c. (a mente del quale la deliberazione dell'assemblea di una società per azioni non può essere annullata per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impedisca

l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione stessa) rende manifesta l'applicabilità - anche alle società a responsabilità limitata e dunque alle cooperative, come l'odierna convenuta, che sono costituite in tale forma - dell'art. 2375 c.c.

Sul punto, giova ricordare che la formulazione dell'art. 2375 c.c. antecedente alla riforma del diritto societario si limitava a stabilire che le deliberazioni dell'assemblea dovevano constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio e precisava che, nel verbale, dovevano essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Sulla scorta della laconica disposizione codicistica, le modalità di verbalizzazione dello svolgimento della riunione assembleare costituivano oggetto di una questione assai dibattuta, essendo incerto se il verbale dovesse essere redatto in forma analitica o fosse sufficiente una verbalizzazione sintetica.

In particolare, mentre in dottrina era diffusa l'opinione che riteneva ammissibile una verbalizzazione sintetica dalla quale si ricavassero semplicemente i risultati dell'attività assembleare, nella giurisprudenza era prevalente l'interpretazione più rigorosa a sostegno dell'esigenza che dal verbale emergessero i dati identificativi dei partecipanti e gli esiti delle votazioni nella maniera più dettagliata possibile. In tal modo si andava oltre l'esigenza rappresentata dalla verbalizzazione assembleare, consistente nell'offrire un resoconto dell'attività compiuta in assemblea, ma si assicurava una comoda preconstituzione della prova della composizione dell'assemblea e della formazione della maggioranza.

Di fronte a questo contrasto interpretativo, il legislatore della riforma ha colto l'occasione per porre rimedio alla disputa, prendendo apertamente posizione a favore della necessità di una verbalizzazione analitica delle attività svoltesi in assemblea ed imponendo al verbale un contenuto necessario: imposizione, questa, solo in parte mitigata dalla possibilità di assolvere alla previsione di legge mediante l'allegazione al verbale di idonea documentazione (fogli presenze, resoconti di voto, etc.) da conservare agli atti della società.

Dispone, infatti, l'art. 2375 c.c. che le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il

capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Posto che la funzione della struttura del verbale prevista dalla norma è quella di offrire una facile opportunità di riscontro della formazione dell'assemblea, al fine di verificare la sussistenza del *quorum* costitutivo e dell'esito delle votazioni, non è necessario che i soci debbano essere identificati con generalità complete, essendo sufficiente, fatto salvo il caso di omonimia, riportare il nome ed il cognome nel verbale o nei documenti ad esso allegati (fogli presenze ove siano elencati l'identità dei partecipanti e l'ammontare della loro partecipazione al capitale) poiché i partecipanti all'assemblea sono i soci, per i quali i dati anagrafici sono già in possesso della società, o i loro delegati: anche in questo ultimo caso, tuttavia, non vi è necessità di una identificazione a verbale del delegato, in quanto è il socio che partecipa all'assemblea seppure a mezzo di delega che verrà trattenuta negli atti della società.

Parimenti, non devono essere identificati i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, perché sempre di soci si tratta e perché votano i presenti all'adunanza, ma deve essere riportato, anche per allegato, come ciascun socio ha votato o si è astenuto. L'imprecisione terminologica del legislatore, che parla appunto di "identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti", va corretta nel senso di individuazione di quali soci hanno votato contro, quali a favore e quali si sono astenuti. Questo perché è previsto che dal verbale emergano sia le modalità e il risultato delle votazioni sia la prova del raggiungimento del *quorum* deliberativo e delle maggioranze per l'approvazione delle delibere.

Con riferimento al risultato delle votazioni, è, peraltro, ammessa la prassi di dar conto nominativamente degli astenuti e dei contrari e far invece riferimento ai favorevoli per "differenza".

Al contrario, dalla norma si ricava che non possono adottarsi modalità di voto dalle quali non si possa evincere come il singolo socio abbia votato, come ad esempio in caso di adozione di un sistema di votazione segreto.

Sotto altro profilo, l'applicabilità dell'art. 2377 n. 3 (già richiamato) rende manifesta la volontà del legislatore di sanzionare con l'annullabilità della deliberazione il

mancato rispetto della norma afferente alle modalità di verbalizzazione dei risultati delle votazioni, sempre che, ovviamente, per le ragioni esposte, la violazione impedisca l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione stessa.

Tanto chiarito in punto di diritto e venendo all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del Collegio, la doglianza sollevata dai Sig.ri
è fondata.

Nel verbale di assemblea della Cooperativa Operatori Mercato si legge, per quel che qui interessa, che "il Presidente in uno spirito di tutela di tutti gli operatori del mercato e al fine di rispettare i giusti equilibri commerciali e contestualmente abbreviare il più possibile i tempi di una operatività da tutti reclamata, espone la soluzione n. 2 chiedendo ai soci della cooperativa di esprimere un voto. Priorità di scelta concessa ai Sigg. nel settore centrale del mercato con box di mq. 14,75. Accertato il rifiuto da parte dei alla concessione su esposta, il Presidente propone di riservare i box n. 31 e 66 alle 2 attività dei fiorai sottoponendo a votazione tale proposta. La votazione si è svolta per chiamata individuale con voto palese con il seguente responso: soci votanti n. 64 favorevoli n. 48 contrari n. 16 [totale] 64. Preso atto della votazione e delle verifiche effettuate dal Segretario e considerate le percentuali di legge, l'assemblea approva quanto proposto dal Presidente Remoli e precisamente: riservare i box n. 31 e n. 66 alle due attività dei fiorai".

Come si vede, dal verbale dell'assemblea non risulta in alcun modo l'identificazione dei singoli voti espressi da ciascuno dei soci: infatti, non si evince, neppure *per relationem*, il nominativo dei soci che si sono espressi a favore o contro l'adozione della proposta del Presidente essendo indicato soltanto il dato numerico complessivo dei voti espressi a favore o contro la proposta in argomento.

In altre parole, il verbale è redatto in forma del tutto sintetica e, sostanzialmente, riproduce lo schema di una votazione adottata con il metodo segreto (e, dunque, di per sé illegittima). In questa prospettiva, non essendo possibile l'accertamento, in concreto, delle modalità di votazione e degli esiti di essa, la delibera risulta illegittimamente adottata.

Conseguentemente, in accoglimento dell'impugnazione proposta dai Sig.ri
la deliberazione assunta dall'assemblea dei

soci della Cooperativa Operatori Mercato soc. coop. a r.l. in data 3 marzo 2010
deve essere annullata.

Parte attrice ha richiesto di dichiarare la nullità ovvero l'annullamento del
"verbale redatto dal Presidente della Cooperativa avente ad oggetto la
scelte delle nuove piazzole di vendita poste in essere dai soci della cooperativa nella
riunione plenaria tenutasi sabato 27/3/2010 all'interno della nuova sala vendite".

La domanda non è fondata: infatti, anche a volere tralasciare il profilo se tale
"verbale" costituisca o meno una deliberazione assunta da un organo della cooperativa,
nessuna delle parti ha prodotto in atti il relativo documento con la conseguenza che è
impossibile, per il Collegio, ogni valutazione al riguardo.

La società convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla
refusione, in favore dei Sig.ri delle spese
legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla
base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012) emanato in ragione dell'art. 9 secondo comma del
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27,
essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata
in vigore della nuova normativa (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre
2012, n. 17406 secondo la quale i nuovi parametri devono essere applicati quando la
liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale successivamente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale e si riferisca a un compenso spettante a un professionista
che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale,
ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente,
quando erano in vigore le tariffe professionali).

p.q.m.

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale,
nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- 1) *in accoglimento dell'impugnazione proposta dai Sig.ri
annulla la deliberazione assunta dall'assemblea dei*


soci della Cooperativa Operatori Mercato soc. coop. a r.l. in data 3
marzo 2010;

- II) condanna parte convenuta alla refusione, in favore degli attori della spese
legali del presente procedimento che liquida in complessivi €. 4.400,00, di
cui €. 4.000,00 per compensi ed €. 400,00 per esborsi oltre iva e cap come
per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 19 febbraio 2013.


Il Presidente

(dott. Stefano Cardinali)



Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

27 FEB 2013



Roma, il

IL CANCELLIERE CI

Patrizia Cuttolo

